

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

di concerto col Ministro per le politiche comunitarie

(LETTA)

col Ministro degli affari esteri

(DINI)

e col Ministro di grazia e giustizia

(DILIBERTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1999

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi
di pagamento e nei sistemi di regolamenti titoli

ONOREVOLI SENATORI. - La direttiva europea 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, prevede l'armonizzazione di alcuni aspetti fondamentali dei regolamenti effettuati nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano transazioni su strumenti finanziari dell'Unione europea (UE), nonché del regime delle garanzie prestate a tali sistemi o alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea (BCE) nelle operazioni di politica monetaria.

Gli Stati membri sono tenuti a recepire i contenuti della direttiva di cui sopra nell'ordinamento interno entro l'11 dicembre 1999.

Il progetto di delega al Governo per la predisposizione della normativa di attuazione è stato inserito nell'articolo 11 del disegno di legge comunitaria per il 1999 (atto Camera n. 5619).

I tempi per l'approvazione di detto disegno di legge, tuttavia, non assicurano il rispetto della scadenza dell'11 dicembre 1999, con l'elevata possibilità di un ritardo nel recepimento della direttiva.

Quindi, al fine di evitare una simile evenienza, pregiudizievole per la regolare operatività della politica monetaria e per l'efficienza complessiva della piazza finanziaria italiana, è stato predisposto il presente disegno di legge che consente il tempestivo recepimento della direttiva 98/26/CE.

In particolare, l'articolo 2 del disegno di legge in esame elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto a conformarsi in sede di attuazione della direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

La lettera *a*) stabilisce, in primo luogo, il principio in base al quale l'attuazione della

direttiva deve consentire la riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli derivanti da procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti riguardanti uno dei partecipanti a tali sistemi. Il riferimento concerne in particolare alcuni dei «considerando» contenuti in premessa alla citata direttiva, per cui la stessa è finalizzata in primo luogo all'obiettivo di stabilire una serie di obblighi comuni agli Stati membri al fine di ridurre i rischi sistemici legati alla partecipazione ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli.

La lettera *b*) prevede, ai sensi del «considerando» in cui si afferma che «la direttiva intende abbracciare i sistemi di pagamento e i sistemi di regolamento titoli sia transfrontalieri che nazionali», che la nuova disciplina sia estesa anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito della UE.

La lettera *c*), riprendendo il dettato dell'articolo 3 della direttiva, stabilisce l'irrevocabilità e l'opponibilità a terzi, in caso di procedura di insolvenza aperta a carico di un partecipante, degli ordini di trasferimento immessi in un sistema - a condizione che l'immissione sia avvenuta prima del momento di apertura della procedura di insolvenza - e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva. Si segnala, inoltre, che l'articolo 4 della direttiva consente agli Stati membri di avvalersi di una deroga parziale al principio cui si è fatto riferimento in precedenza, laddove stabilisce che «gli Stati membri possono disporre che l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante non impedisca che i fondi o i titoli disponibili sul conto di regolamento di detto partecipante siano adoperati per adempiere gli obblighi di tale partecipante

nel sistema nel giorno di apertura della procedura».

La lettera *d)* interviene sulla base delle norme contenute nell'articolo 9 della direttiva 98/26/CE, il quale stabilisce che i diritti dei partecipanti a un sistema sulle garanzie - oltre ai diritti delle banche centrali degli stati membri della BCE - non si pregiudicano in seguito all'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti del partecipante che ha prestato la garanzia. Si prevede, pertanto, che le garanzie fornite al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema - ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla BCE - non devono essere pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea. Inoltre, dette garanzie possono essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni.

La lettera *e)*, ai sensi del dettato di cui all'articolo 6 della direttiva circa l'obbligo di notificazione agli Stati membri da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui si sia verificata l'insolvenza, prevede la comunicazione immediata ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottopo-

sizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema.

La lettera *f)* stabilisce, al fine di individuare il termine *a quo* relativo alla non retroattività della procedura di insolvenza (di cui all'articolo 7 della direttiva), l'obbligo dell'indicazione dell'ora in cui il provvedimento che dispone l'assoggettamento ad una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti è stato emesso, stabilendo altresì che rispetto a tale momento il provvedimento non produce effetti retroattivi.

La lettera *g)* prevede che, in sede di attuazione della direttiva, si debba provvedere al coordinamento della disciplina che verrebbe inserita nell'ordinamento con gli istituti già previsti dalla normativa interna in materia di cessioni d'azienda, di attività e passività e di continuazione dell'esercizio dell'impresa, necessario al fine di valutare correttamente il problema delle posizioni debitorie e creditorie con riferimento alla successione d'azienda.

Infine, la lettera *h)* prevede che il legislatore delegato, in relazione alle specifiche modalità di funzionamento dei sistemi di regolamento, può introdurre previsioni volte a ridurre i rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i partecipanti diretti a tali sistemi e gli intermediari per conto dei quali essi operano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria 98/26/CE)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro l'11 dicembre 1999, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998.

2. Il decreto legislativo è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche comunitarie e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di esso sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.

Art. 2.

(Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi;

b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea;

c) irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;

d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;

e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;

f) previsione dell'indicazione dell'ora in cui il provvedimento che dispone l'assoggettamento ad una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti è stato emesso e che rispetto a tale momento il provvedimento non produce effetti retroattivi;

g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della stessa, con gli istituti previsti dall'ordinamento interno in materia di cessioni d'azienda, di attività e passività e di continuazione dell'esercizio dell'impresa;

h) in relazione alle specifiche modalità di funzionamento dei sistemi di regolamento, il legislatore delegato può introdurre previsioni volte a ridurre i rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i partecipanti diretti a tali sistemi e gli intermediari per conto dei quali essi operano.

